

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1304

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OSNATO

Modifiche al codice di procedura civile in materia di offerte d'acquisto nella vendita dell'immobile pignorato nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata mediante espropriazione immobiliare

Presentata il 25 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a correggere un errore lessicale ancora contenuto in precedenti interventi modificativi dell'articolo 571 del codice di procedura civile, rimasto anche nel testo dell'articolo 579, dalla prima disposizione richiamato. Tale errore, alla luce dell'intervenuta abrogazione nell'ordinamento giuridico della dizione di « procuratore legale » già dal lontano anno 1997, ha, peraltro, anche recentemente, ingenerato incertezza nell'interpretazione delle stesse disposizioni, e determina confusione nel processo civile di esecuzione forzata mediante espropriazione immobiliare, di cui al capo IV del titolo II del libro III del predetto codice.

Le modificazioni dell'articolo 571 del codice di procedura civile (in particolare quelle intervenute nell'anno 2005, con l'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e poi con l'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52; e quelle più recenti, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132), in riferimento ai soggetti ammessi « a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato », nella vendita senza incanto, hanno mantenuto e illogicamente reiterato la dizione di « procuratore legale », ancora prevista anche al terzo comma del richiamato articolo 579 del medesimo codice.

Poiché, invece, tale espressione, come si diceva, non è più prevista nel nostro ordinamento fin dal 1997, da una parte può ritenersi che il legislatore, nel definire il nuovo testo dell'articolo 571 del codice di

procedura civile, intendesse, in realtà, riferirsi alla figura del « procuratore speciale », cioè del mandatario munito di procura speciale, già richiamata al secondo comma dell'articolo 579; da un'altra parte, risulta ora comunque opportuno, a fini di chiarezza e sostanzialmente anche d'interpretazione autentica, prevedere l'espressa indicazione dell'avvocato, laddove è necessario nelle disposizioni in argomento, quale unica attuale figura di esercente la professione legale. Viceversa, non esistono ragioni per limitare la possibilità di farsi rappresentare, per tutti coloro che intendono formulare offerte in tutte le fasi della vendita dell'immobile pignorato, dagli stessi soli esercenti la professione legale. La previsione esclusiva della figura dell'avvocato deve essere, quindi, correttamente mantenuta nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 579 del codice di procedura civile in relazione alla specifica e diversa possibilità di « fare offerte per persone da nominare ». Altrettanto, per ragioni sistematiche, ciò deve risultare anche nel rinvio a tale norma contenuto nell'ultima parte del primo periodo del primo comma del predetto articolo 571.

In definitiva, con la presente proposta di legge si intende far sì che, con le modifiche

sostitutive della ormai equivoca espressione di « procuratore legale », le norme indichino espressamente l'avvocato, quale figura di professionista legale, quando ciò è opportuno e necessario al fine dello svolgimento del processo esecutivo, e il « procuratore speciale », cioè il mandatario munito di procura speciale, negli altri casi, senza ingiuste e incongruenti restrizioni.

La proposta di legge è composta da un solo articolo, che introduce modificazioni agli articoli 571 e 579 del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata mediante espropriazione immobiliare: all'articolo 571, primo comma, primo periodo, in relazione ai soggetti ammessi a formulare offerte per l'acquisto dell'immobile pignorato, la precedente, comunque erronea, indicazione limitativa di « procuratore legale » è sostituita dalla più ampia e chiara di « procuratore speciale ovvero avvocato »; all'articolo 579, terzo comma, l'erroneo e superato riferimento ai « procuratori legali » è sostituito con quello agli « avvocati ».

La proposta di legge non necessita di alcuna copertura finanziaria, in quanto è di natura esclusivamente ordinamentale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 571, primo comma, primo periodo, le parole: « o a mezzo di procuratore legale » sono sostituite dalle seguenti: « o a mezzo di procuratore speciale ovvero di avvocato »;

b) all'articolo 579, terzo comma, le parole: « I procuratori legali » sono sostituite dalle seguenti: « Gli avvocati ».



18PDL0034170